

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 4 cpv.2

² A meno che una disposizione non disponga altrimenti, le autorità summenzionate riscuotono gli emolumenti di cui agli allegati 1–4 indipendentemente dalla competenza primaria.

II

Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² L'allegato 1 cifra II numero 4.8 e l'allegato 3 cifra II numero 3.8 sono validi fino al 31 dicembre 2013.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 172.042.110**

Allegato I
(art. 4 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

N. II n. 4.1, 4.2, 4.4-4.8 e 7

Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

4.1	Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio (art. 12 OSC) se rilasciata indipendentemente dalla procedura preparatoria del matrimonio:	
	– se la dichiarazione è presentata congiuntamente	75
	– se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante	60
4.2	Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC)	75
4.4	Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a OSC), se rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare:	
	la dichiarazione è presentata congiuntamente	75
	se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante	60
4.5	Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a OSC)	75
4.6	Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC)	75
4.7	Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14a OSC	75
4.8	Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14b OSC:	
	– se viene fatta una dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a della legge federale del 18 giugno 2004 ² sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD)	75
	– se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC o dell'art. 37a LUD è presentata singolarmente, per dichiarante	60
7.	Dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC)	75

² RS 211.231

*N. III n. 9.1 frase introduttiva e 9.2 frase introduttiva***III. Matrimonio e unione domestica registrata**

- 9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 o art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC);
- 9.2 Esame della domanda per l'esecuzione della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75*b* cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75*d* cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12*a* o art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75*f* cpv. 2 OSC):

N. V n. 23

Fr.

V. Altre prestazioni

23. Mandato precauzionale (art. 23*a* OSC)
- Iscrizione del fatto che una persona ha costituito un mandato precauzionale e iscrizione del luogo in cui lo stesso è depositato; 75
 - modifica dell'iscrizione 75
 - cancellazione dell'iscrizione 75

Allegato 3
(art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero

N. II n. 3.1, 3.2, 3.4-3.8

Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

- | | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | Ricevimento, prima del matrimonio, della dichiarazione concernente il cognome, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalla dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC): | |
| | – se la dichiarazione è presentata congiuntamente | 75 |
| | – se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 3.2 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 OSC) | 75 |
| 3.4 | Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica, se rilasciata indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preliminare (art. 75b cpv. 2 OSC) o della dichiarazione ai sensi dell'art. 75d cpv. 1 OSC: | |
| | – se la dichiarazione è presentata congiuntamente | 75 |
| | – se la dichiarazione è presentata singolarmente, per dichiarante | 60 |
| 3.5 | Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a OSC) | 75 |
| 3.6 | Dichiarazione concernente il cognome del figlio se non è fatta con la notificazione della nascita (art. 37, 37a OSC) | 75 |
| 3.7 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14a OSC | 75 |
| 3.8 | Dichiarazione concernente il cognome di cui all'art. 14b OSC | |
| | – se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD ³ | 75 |
| | – se la dichiarazione ai sensi dell'art. 13d tit. fin. CC oppure dell'art. 37a LUD è presentata singolarmente, per dichiarante | 60 |

³ RS 211.231

N. III n. 5.1 e 5.2

Fr.

III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata

- 5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamente dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150
- 5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata presentata singolarmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l'adempimento delle condizioni per la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a OSC) oppure l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150